

Milano, 17 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS
Sottoscrizione di un accordo in esecuzione di un piano di
risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 267/1942, nel
contesto di una complessiva operazione di ripatrimonializzazione di
TAS

TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”), leader nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, ha concluso in data odierna, nel contesto di una complessiva operazione di ripatrimonializzazione della stessa, un accordo in esecuzione di un piano di risanamento (l’**“Accordo TAS-Banche”**) ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 267/1942 (l’**“L.F.”**) con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. (di seguito le “**Banche Creditrici**”) coordinate da Banca IMI S.p.A. in qualità di agente. Tale accordo supera il precedente accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. sottoscritto in data 27 giugno 2012 (l’**“Accordo 2012”**) e ha ad oggetto la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della Società nei confronti delle Banche Creditrici, pari a un ammontare complessivo di Euro 25.000.000,00 in linea capitale (l’**“Indebitamento Finanziario Esistente”**).

L’Accordo TAS – Banche è stato definito sulla base del Piano Industriale e Finanziario 2016-2020 e della relativa manovra finanziaria oggetto di attestazione (l’**“Attestazione”**) da parte di un esperto indipendente ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. (l’**“Esperto”**) e consente la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della Società grazie alla consistente riduzione dell’indebitamento finanziario e alla ripatrimonializzazione della stessa (l’**“Operazione”**).

Nel contesto dell’Operazione, in data odierna è stato altresì concluso un accordo quadro (l’**“Accordo Investitori – Banche”**) tra le Banche Creditrici, da un lato, e Alex s.r.l. (“**Alex**”), GUM International s.r.l. (“**GUM**”), TASNCH Holding S.p.A. (“**TASNCH**”), Verde S.à.r.l. (“**Verde**”), Rosso S.à.r.l. (“**Rosso**”) e Audley European Opportunities Master Fund Limited (“**Audley**”), dall’altro lato. L’Accordo Investitori – Banche disciplina, tra l’altro, i termini e le condizioni dell’investimento in TAS, tramite TASNCH, da parte dei nuovi investitori (attraverso Alex e GUM), e i rapporti tra le Banche Creditrici e i nuovi investitori.

Sempre nell’ambito dell’Operazione, inoltre: (i) Rosso (in qualità di venditore) e GUM (in qualità di acquirente) hanno stipulato il Contratto di Cessione Verde (come *infra* definito); e (ii) Verde (in qualità di venditore) e Alex (in qualità di acquirente), hanno stipulato il Contratto di Cessione TASNCH (come *infra* definito).

In sintesi, l’Operazione, *inter alia*, prevede:

- (i) l’investimento in TAS, tramite TASNCH, da parte di nuovi investitori, attraverso Alex e GUM;
- (ii) la ripatrimonializzazione di TAS tramite (a) un versamento in conto capitale da parte di Alex in favore di TASNCH dell’importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e (b) un successivo versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione, di TASNCH in favore di TAS del medesimo importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni);

- (iii) l'acquisto *pro soluto*, da parte di TASNCH, dalle Banche Creditrici, di crediti nei confronti di TAS corrispondenti ad una parte dell'Indebitamento Finanziario Esistente, pari a Euro 20.000.000,00 (venti milioni) e la successiva rinuncia di TASNCH a tale credito nei confronti di TAS, realizzando in tal modo la riduzione dell'indebitamento finanziario di TAS per il relativo importo; e
- (iv) la rimodulazione e rideterminazione dei termini e delle condizioni del rimborso alle Banche Creditrici del residuo credito vantato dalle stesse nei confronti di TAS, pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), che dovrà essere rimborsato entro il 31 dicembre 2020.

L'Accordo TAS – Banche e l'Accordo Investitori – Banche sono entrambi subordinati al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali, l'ottenimento, entro il 31 luglio 2016 (il "**Termine di Avveramento**"), di un provvedimento da parte di Consob che confermi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. h), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come modificato (il "**RE**") ovvero disponga, con provvedimento motivato, adottato ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), n. 2), del RE (l'**"Esenzione OPA"**) con riferimento ai Signori Dario Pardi (attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS) e Valentino Bravi (attuale amministratore delegato di TAS) nonché ad Alex, GUM, Audley Capital Management Limited, Audley, Rosso, Verde, TASNCH e alle Banche Creditrici.

Sia l'Accordo TAS – Banche sia l'Accordo Investitori – Banche prevedono che, nel caso in cui, alla data del 31 luglio 2016, alcuna delle condizioni sospensive (tra le quali il rilascio del provvedimento da parte della CONSOB relativo all'Esenzione OPA) non si sia avverata (o non sia stata rinunciata) e, nondimeno, entro tale data l'Esperto abbia comunque confermato per iscritto il contenuto dell'Attestazione anche tenendo conto di uno slittamento oltre il 31 luglio 2016 dell'esecuzione della complessiva operazione di risanamento di TAS, il Termine di Avveramento delle condizioni sospensive si intenderà automaticamente esteso sino al termine che sarà indicato dall'Esperto, ma comunque non oltre il 30 settembre 2016.

L'Accordo TAS – Banche prevede, altresì, un impegno delle Banche Creditrici, in pendenza del Termine di Avveramento (come eventualmente prorogato ai sensi dello stesso Accordo TAS – Banche), ovvero, nel caso in cui le condizioni sospensive ivi previste non si siano avverate (o non siano state rinunciate) entro il Termine di Avveramento (come eventualmente prorogato), a:

- (i) non esigere o non richiedere il pagamento dell'Indebitamento Finanziario Esistente; e
- (ii) non dichiarare e non richiedere nei confronti della Società la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine in relazione all'Accordo 2012.

Nel contesto dell'Operazione, Rosso (in qualità di venditore) e GUM (in qualità di acquirente) hanno stipulato un contratto di cessione (c.d. *share purchase agreement* – il "**Contratto di Cessione Verde**") avente ad oggetto la cessione a GUM della partecipazione detenuta da Rosso nella società Verde, pari al 100% del capitale sociale della stessa (la "**Partecipazione Verde**"). Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 24 marzo 2016, si precisa che il trasferimento della Partecipazione Verde avverrà, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nel Contratto di Cessione Verde, senza il pagamento di alcun corrispettivo e, quindi, a titolo gratuito.

Come sopra anticipato, anche l'efficacia della cessione della Partecipazione Verde è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali, l'Esenzione OPA.

In linea con quanto previsto negli altri accordi relativi all'Operazione, nel caso in cui, alla data del 31 luglio 2016, alcuna delle condizioni sospensive (tra le quali il rilascio del provvedimento da parte della CONSOB relativo all'Esenzione OPA) non si sia avverata (o non sia stata rinunciata) e, nondimeno, entro tale data l'Esperto abbia comunque confermato per iscritto il contenuto dell'Attestazione, anche il termine ultimo di avveramento delle predette condizioni sospensive della cessione della Partecipazione Verde si intenderà automaticamente esteso sino al termine che sarà indicato dall'Esperto, ma comunque non oltre il 30 settembre 2016. Tale data rappresenta la data ultima di cessazione dell'impegno di esclusiva relativo all'Operazione oggetto del patto parasociale stipulato tra Rosso, Verde e TASNCH, da una parte, e Alex e GUM, dall'altra, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, così come comunicato al mercato (il **"Patto"**).

In conformità alla prassi di mercato per tale tipologia di operazioni, il Contratto di Cessione Verde contiene, poi, alcune disposizioni volte a disciplinare il periodo temporale intercorrente tra la data del 10 maggio 2016 e la possibile data di efficacia dello stesso (c.d. interim period), nonché le attività che possono essere poste in essere in tale periodo. Tali previsioni prevedono, in primis, un generale obbligo in capo alla società Rosso di fare in modo che le controllate Verde e TASNCH operino in condizioni di ordinaria amministrazione, cui si aggiungono obblighi più specifici, tra i quali (i) il divieto di compimento di operazioni straordinarie o altri atti al di sopra di determinate soglie di rilevanza nonché (ii) l'impegno da parte di Rosso a non disporre, e a fare in modo che Verde e TASNCH non dispongano, rispettivamente, delle azioni detenute in Verde, TASNCH e TAS, in conformità alle previsioni relative all'impegno di esclusiva contenute nel Patto.

Nel contesto dell'Operazione è stato inoltre stipulato un contratto relativo alla cessione, da parte di Verde a favore di Alex, di una partecipazione nel capitale sociale di TASNCH pari a circa il 58,20% dello stesso (il **"Contratto di Cessione TASNCH"**). In linea con quanto comunicato al mercato da TAS in data 24 marzo 2016, il Contratto di Cessione TASNCH prevede che il trasferimento delle azioni TASNCH avvenga a titolo gratuito senza, dunque, il pagamento di alcun corrispettivo.

Inoltre, anche l'efficacia del Contratto di Cessione TASNCH è sospensivamente condizionata al rilascio, da parte di CONSOB, dell'Esenzione OPA.

Nell'Operazione TAS è stata assistita da KPMG Advisory S.p.A. e dallo Studio Legale Lombardi Molinari Segni. Le Banche Creditrici sono state assistite dagli Studi Legali Gatti Pavesi Bianchi e Gianni Orioni Grippo Cappelli & Partners. KSTUDIO ha assistito sia la Società sia le Banche Creditrici come advisor fiscale. TASNCH è stata assistita dall'Avv. Luca Lo Pò e dall'Avv. Alessandro Chieffi. Alex e GUM sono state assistite dall'avv. Francesco Dagnino dello studio LEXIA Avvocati.

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670

Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it